



COMUNE DI FOGGIA

STATUTO

Deliberazione di Consiglio Comunale del 17-06-2002 n. 465.

Capo I **IDENTITÀ E RUOLO DEL COMUNE**

art.1

Principi generali e programmatici

1. Il comune di Foggia rappresenta democraticamente ed unitariamente la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico nel rispetto delle vocazioni del territorio e culturale.
2. La Città di Foggia, inclita sede imperiale federiciana, luogo di antica civiltà e di gente di grande solidarietà, insignita dal Presidente della Repubblica con la Medaglia d'Oro al valor civile per il coraggio ed il generoso sacrificio dei suoi cittadini durante il secondo conflitto mondiale, capoluogo della Capitanata, si ispira ai principi del rispetto della persona umana, della pace, della libertà, della giustizia, della solidarietà e della cooperazione tra gli uomini e tra i popoli, ripudiando ogni forma di razzismo e di violenza, promuovendo una società multietnica, garantendo a ciascuno eguali diritti e doveri.
3. Il comune di Foggia riconosce la tutela dell'ambiente e della salute quali valori fondamentali della comunità.
4. Il comune di Foggia opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e determinare effettive condizioni di pari opportunità anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita urbana, adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
5. Il comune di Foggia impronta la propria azione politica ed amministrativa, nell'ambito dei principi della Costituzione, della Carta Europea dell'autonomia locale e delle leggi dello Stato, ai principi della programmazione, della cooperazione, della partecipazione e del decentramento in raccordo con le espressioni sociali, culturali, politiche ed economiche dei vari livelli istituzionali e territoriali, garantendo la più ampia trasparenza e la massima informazione, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini al governo della città e del territorio.
6. Il Comune di Foggia, nella consapevolezza che la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti così come sancito dalla legge 27 maggio 1991 n.176 con cui è stata ratificata la "Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia" è condizione prioritaria per affrontare lo sviluppo dell'intera collettività, informa la sua attività di programmazione del territorio alla necessità di promuovere tutte le condizioni possibili per l'applicazione dei principi contenuti nella Convenzione. Il Comune di Foggia, pertanto, assume come parte integrante del presente Statuto il testo della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, sostiene i programmi culturali dell'Unicef-Italia relativi alla sua applicazione e favorisce tutte le iniziative tese a promuovere la partecipazione di bambini ed adolescenti alla vita della città e la necessaria sensibilizzazione e collaborazione di tutti i cittadini. A tal fine il Comune di Foggia impronta la propria azione ai seguenti principi ispiratori:
 - a) adottare ogni misura appropriata di natura amministrativa, finanziaria e d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti nella Convenzione;
 - b) promuovere nella città una cultura dell'infanzia come portatrice di futuro e punto di riferimento privilegiato per rimodellare la città e renderla sempre più vivibile

- per tutti i cittadini;
- c) promuovere incontri, iniziative formative, pubblicazioni per la più ampia conoscenza ed attuazione dei diritti dei bambini;
 - d) sostenere con il concorso di educatori e di operatori, con il relativo supporto di risorse tecniche e finanziarie, iniziative e percorsi che diano la parola a bambini e adolescenti in quanto soggetti attivi di partecipazione civica e di cambiamento;
 - e) promuovere la convocazione periodica, come previsto dal Programma dell'Unicef-Italia "Sindaci difensori ideali dei bambini", di una seduta del Consiglio comunale interamente dedicata alla condizione dell'infanzia locale e di altri paesi del mondo, coinvolgendo le istituzioni scolastiche e alla presenza di rappresentanti di associazioni locali;
 - f) promuovere l'iniziativa del Ministro dell'Ambiente "Città amiche delle bambine e dei bambini";
 - g) riconoscere nel giorno 11 dicembre, data di presentazione del rapporto Unicef sull'infanzia del mondo, la "Giornata dei diritti dei bambini e degli adolescenti" e a promuovere l'organizzazione di una "Giornata universale dell'infanzia";
 - h) riconoscere al Comitato italiano per l'Unicef il ruolo straordinario svolto a sostegno di una nuova cultura dell'infanzia e della promozione e applicazione della convenzione internazionale sui diritti di bambini e adolescenti.
7. Il comune di Foggia intrattiene con Pescasseroli, con la città austriaca di Klosterneuburg e con la città tedesca di Göppingen rapporti di gemellaggio fondati essenzialmente su antiche tradizioni, su motivi di comunanza storica e culturale e su una distintiva vocazione alla cooperazione, all'incontro fra i popoli, alla solidarietà, senza trascurare possibilità di più proficua estensione in una dimensione economica e produttiva. Nel riconoscimento di questi valori e per un degno consolidamento nelle coscienze delle giovani generazioni il comune di Foggia è aperto ad occasioni e possibilità di allacciare ulteriori vincoli di gemellaggio anche con città extraeuropee al fine di affermare e diffondere dalle comunità locali nel mondo di fondamentali valori di amicizia, di collaborazione e di pace.
8. Il territorio del comune di Foggia è zona denuclearizzata.

art.2

Stemma e gonfalone del comune

1. Il comune di Foggia ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con decreto in data 3 giugno 1941 ed iscritto nel libro araldico degli enti morali. Lo stemma, riproducendo tre fiammelle campeggianti sulle acque dell'antico lago, ricorda il ritrovamento del Sacro Tavolo di Maria Santissima Iconavetere, episodio profondamente radicato nella storia civile, nella tradizione popolare e nella cultura religiosa della città.
2. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune di Foggia a una iniziativa di particolare valore morale o sociale, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.
3. La Giunta o il Sindaco possono autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali nei casi in cui sussista un interesse di particolare rilevanza morale o sociale.

art.3

Autonomia statutaria e potestà regolamentare

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del comune di Foggia, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Nel rispetto dello statuto comunale e dei principi fissati dalla legge, il comune di

Foggia adotta i regolamenti ai quali si fa riferimento nelle norme statutarie nonché quelli che il consiglio comunale riterrà necessari o opportuni.

art.4

Funzioni amministrative del comune

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

art.5

Compiti del comune per servizi di competenza statale

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del governo.
3. Il comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che la legge espressamente gli affida.

Capo II ORGANI DEL COMUNE

art.6

Organi del comune

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta.
2. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Gli amministratori comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, osservano un comportamento sempre improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità loro proprie e quelle proprie dei dirigenti.
4. Gli amministratori comunali hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
5. I componenti della Giunta comunale titolari di delega sindacale in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

art.7

Spese per la campagna elettorale

1. La carica di consigliere comunale e la carica di sindaco sono elettive.
2. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spese per la campagna elettorale cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.
3. Il documento di cui al precedente comma deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune.
4. Il rendiconto delle spese per la campagna elettorale deve essere reso pubblico

tramite affissione all'albo pretorio del comune entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

5. Con regolamento comunale vengono stabilite le norme che disciplinano le modalità di attuazione del disposto del presente articolo nonché le sanzioni per i casi di inosservanza.

art.8

Elezione e durata del consiglio

1. Il consiglio comunale dura in carica cinque anni ed è composto da 40 membri.
2. Il sistema di elezione del consiglio è disciplinato dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
4. Sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consiglieri i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
5. Il sindaco è membro di diritto del consiglio comunale.
6. Il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. Nel consiglio comunale, nonché in quello circoscrizionale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
8. (soppresso)

art.9

Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del comune.
2. Il consiglio adotta gli atti fondamentali finalizzati allo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità e ne controlla l'attuazione.
3. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Il consiglio comunale, in particolare, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) la definizione dei criteri generali da osservarsi nell'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei

- servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
 - o) l'adozione degli altri specifici atti per i quali le norme legislative successive alla riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, il presente statuto e i regolamenti comunali stabiliscano la specifica competenza del consiglio.
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni dalla adozione a pena di decadenza.

art.10

Regolamento del consiglio

1. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

art.11

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si organizzano in gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione dei gruppi, l'elezione del capogruppo, la dotazione di risorse, la sede nonché le modalità di rendicontazione delle spese e le relative forme di pubblicità.
3. La conferenza dei capigruppo è formata dai capigruppo di ciascun gruppo, dal presidente del consiglio comunale che la presiede e dal sindaco o suo delegato.
4. Il regolamento determina i compiti della conferenza dei capigruppo e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicità.
5. Ogni gruppo consiliare dispone di una propria sede.

art.12

Consigliere anziano

1. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi di legge.
2. Al consigliere anziano è assegnata la carica di vicepresidente del consiglio comunale.

art.13

Prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente.
3. L'elezione del presidente avviene a scrutinio palese e con il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta neanche nell'immediata seconda votazione si dà luogo ad una terza votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto più voti; ove il risultato dovesse essere paritario, si intende eletto il consigliere più anziano per età.
4. La prima seduta del consiglio comunale procede secondo il seguente ordine del giorno:
 - a) esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti ed eventuali surroghe;
 - b) giuramento del Sindaco;
 - c) elezione del Presidente del Consiglio;
 - d) comunicazione dei componenti della giunta da parte del Sindaco;
 - e) elezione della commissione elettorale comunale.È facoltà del Sindaco inserire all'ordine del giorno ulteriori argomenti ritenuti urgenti ed indifferibili.

art.14

Presidenza del consiglio

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente eletto dall'assemblea.
2. Qualora il presidente sia assente, la presidenza è assunta dal vicepresidente o, in caso di assenza di questi, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all'art.12, occupa il posto immediatamente successivo.
3. Al presidente del consiglio comunale, che dispone di un proprio ufficio, compete:
 - a) la compilazione dell'ordine del giorno, sentiti i capigruppo consiliari;
 - b) la convocazione del consiglio di propria iniziativa secondo le modalità stabilite dal regolamento;
 - c) la convocazione obbligatoria del consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ci sia richiesta di 1/5 dei consiglieri o del sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - d) la spedizione degli avvisi di convocazione;
 - e) la presidenza e la direzione delle sedute consiliari.
 - f) la preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
 - g) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo;
 - h) il coordinamento dell'attività delle commissioni consiliari e degli altri organismi derivati dal consiglio;
 - i) l'autorizzazione ai consiglieri a recarsi in missione.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

art.15

Commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari permanenti sono organismi interni del consiglio che se ne avvale per il migliore e più partecipato espletamento delle funzioni di competenza.
2. Il consiglio comunale delibera, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la

- costituzione di commissioni consiliari permanenti, determinandone la composizione numerica ed eleggendo nel proprio seno i componenti con criterio proporzionale.
3. Ai fini di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché in relazione a particolari avvenimenti, il consiglio può, con le stesse modalità di cui al secondo comma, istituire al proprio interno commissioni speciali, stabilendone la competenza e la durata nel rispetto del regolamento consiliare.
 3. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni temporanee con funzioni di garanzia e di controllo, attribuendo la presidenza delle stesse ad un consigliere appartenente ai gruppi consiliari di minoranza.
 4. Il regolamento determina i compiti delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori e delle sedute.
 5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

art.16

Sedute e votazioni del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Quando non si raggiunge il numero delle presenze di cui al comma precedente, la seduta è dichiarata deserta.
3. È parimenti dichiarata deserta, per gli argomenti rimasti da trattare, la seduta nella quale, in seguito a verifica, è accertata la mancanza del numero legale delle presenze richiesto per la validità della seduta.
4. Non concorrono a determinare la validità della seduta, in riferimento ai singoli argomenti da trattare:
 - a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione si computano per la validità della seduta, ma non per determinare la maggioranza dei votanti.
6. La seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, è valida con la presenza di almeno quattordici consiglieri.
7. Alle sedute del consiglio partecipa il segretario generale. Alle sedute stesse vengono invitati i revisori dei conti.
8. Il regolamento del consiglio disciplina l'iniziativa e le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.
9. Ogni proposta all'esame del consiglio, corredata dai pareri dei funzionari previsti dalla legge, deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento, almeno 48 ore prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, perché i consiglieri possano prenderne visione.
10. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza.
11. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - b) coloro che dichiarano di astenersi dalla votazione.
12. Per gli argomenti per i quali il regolamento stabilisce la votazione a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
13. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

art.17

Partecipazione all'esercizio di funzioni regionali

1. Il consiglio comunale delibera, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sulle proposte di iniziativa legislativa regionale, a norma dell'art.54 dello statuto della regione Puglia, quando la proposta sia stata sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri comunali o da almeno due consigli circoscrizionali, ovvero sia

già stata deliberata da altro consiglio comunale.

2. Il consiglio comunale delibera con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati sulla proposta di richiedere referendum popolare regionale per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, a norma dell'art.72 dello statuto della regione Puglia, quando la proposta sia stata sottoscritta da almeno un decimo dei consiglieri o da almeno due consigli circoscrizionali, ovvero sia stata già deliberata da altro consiglio comunale.

art.18

Prerogative dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta la comunità cittadina senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere ha il diritto di svolgere liberamente le proprie funzioni e di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle sue istituzioni, aziende, consorzi ed enti da esso dipendenti o controllati, tutte le notizie, gli atti e le informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del suo mandato.
3. L'attività ispettiva dei consiglieri si esercita mediante interrogazioni scritte e interpellanze cui il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, nonché diritto di presentare mozioni.
5. Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti indicati nei commi precedenti sono disciplinati dal regolamento.
6. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
7. I consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione al consiglio e alle commissioni consiliari. Al consigliere comunale compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari, con applicazione della detrazione di importo pari a quello del gettone di presenza per ogni assenza ingiustificata dalle sedute degli organi collegiali.

art.19

Decadenza del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale possono essere dichiarati decaduti.
3. La decadenza può essere proposta al consiglio comunale dal presidente del consiglio comunale o da due quinti dei consiglieri assegnati e può essere promossa dal prefetto. La proposta, se fatta propria dal consiglio, è notificata all'interessato che entro dieci giorni dalla notifica può presentare le proprie giustificazioni.
4. Il consiglio comunale, decorso il termine suddetto, previo esame delle eventuali giustificazioni fornite dall'interessato in forma scritta ovvero verbalmente nel corso della seduta consiliare, si pronuncia sulla decadenza.
5. La deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, è notificata al consigliere interessato il quale può ricorrere avverso la deliberazione nei modi e nei termini previsti dal regolamento.
- 6.
- 7.

art.20

Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio comunale per iscritto per il tramite del presidente dell'assemblea.
2. Le dimissioni, che devono essere assunte al protocollo del Comune immediatamente nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla relativa surrogazione entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio in base alle disposizioni previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

art.21

Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'interno:
 - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco;
 - 2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
 - 3) quando non sia approvato nei termini il bilancio e siano state vanamente esperite le consequenziali procedure di legge;
 - 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio.
2. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
3. (soppresso)

art.22

Elezione del sindaco

1. Il sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale secondo le modalità stabilite dalla legge.

art.23

Competenze del sindaco

1. Il sindaco è l'organo massimo responsabile del governo del comune sia per quanto riguarda l'amministrazione dell'ente, sia per quanto concerne l'attuazione delle linee programmatiche di cui al successivo articolo.
2. Il sindaco in particolare:
 - a) rappresenta il comune in ogni sede;
 - b) nomina gli assessori e ne dà comunicazione al consiglio;
 - c) convoca e presiede la giunta fissandone l'ordine del giorno;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - e) sovrintende alla esecuzione degli atti del consiglio e della giunta;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
 - g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, salvo il caso in cui tale designazione sia espressamente riservata dalla legge al consiglio comunale;
 - h) promuove ed aderisce agli accordi di programma;

- i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge nonché dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l) rilascia attestati, non previsti dalla vigente normativa, desunti o non da atti ma fondati sulla notorietà pubblica avvalendosi anche dell'ausilio di agenti informatori;
- m) indice i referendum consultivi;
- n) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Puglia, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- o) esercita ogni altra funzione e adotta ogni altro provvedimento per i quali la legge, il presente statuto e i regolamenti comunali stabiliscano la specifica competenza del sindaco.

art.23-bis

Linee programmatiche di mandato

1. Entro 45 giorni dalla data del provvedimento di nomina degli Assessori, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Almeno 10 giorni prima della data stabilita per la presentazione in Consiglio, il Sindaco illustra alla Conferenza dei Capigruppo il contenuto del documento contenente le linee programmatiche.
3. Ciascun Consigliere Comunale può intervenire nella fase di definizione delle linee programmatiche presentando al Sindaco osservazioni o suggerimenti.
4. Annualmente, in sede di approvazione del rendiconto della gestione, il Sindaco presenta al consiglio la relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche. Sulla relazione del Sindaco può aprirsi un dibattito che non si conclude con una espressione di voto. Ciascun consigliere, comunque, ha facoltà di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche alle linee programmatiche mediante presentazione di una mozione..

art.24

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali,

dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

art.25

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale; in tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina del commissario.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

art.26

Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.
2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del vicesindaco, il sindaco è sostituito dall'assessore più anziano.
3. L'ordine secondo cui gli assessori sono indicati dal sindaco nella comunicazione della nomina dei componenti della giunta costituisce anzianità ad ogni effetto.

art.27

Deleghe del sindaco

1. Il sindaco può conferire specifiche deleghe nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza.
2. Il sindaco può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al segretario generale o ai dirigenti di settore o di servizio.

art.28

Nomina e revoca degli assessori

1. Il sindaco nella prima seduta successiva all'elezione, dà comunicazione della nomina dei componenti della giunta tra cui un vice sindaco.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

art.29

Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da 14 assessori.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale e pertanto, quando un consigliere comunale accetta la carica di Assessore cessa dalla carica di consigliere ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
4. Agli assessori, nonché al sindaco e ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
6. (soppresso)
7. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio senza modificarne la composizione e senza diritto di voto.

art.30

Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta in particolare:
 - a) compie gli atti che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, o degli organi di decentramento;
 - b) collabora con il sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche;
 - c) riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
 - d) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

art.31

Regolamento della giunta

1. Il funzionamento della giunta è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale.

art.32

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco non equivale ad una mozione di sfiducia e non comporta le dimissioni del sindaco.
2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

art.33

Anagrafe patrimoniale degli amministratori

1. Gli amministratori comunali, anche se non consiglieri, sono tenuti a rendere pubblica la situazione patrimoniale propria e del proprio nucleo familiare durante lo svolgimento del loro mandato. A tal fine, entro tre mesi dalla nomina depositano presso la segreteria generale:
 - a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili scritti nei pubblici registri, l'esercizio di società, le quote di partecipazione a società,

- l'esercizio di amministratore o di sindaco di società;
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre tenuti a inviare annualmente copia della dichiarazione dei redditi e lo stato patrimoniale del proprio nucleo familiare alla segreteria dell'ente entro il 30 giugno.
 3. Tali dichiarazioni sono liberamente consultabili da ogni cittadino presso la segreteria comunale.
 4. Il regolamento consiliare stabilisce disposizioni attuative della norma di cui al presente articolo, anche prevedendo sanzioni disciplinari per i casi di inosservanza.

art.34

Responsabilità, rimozione e sospensione di amministratori

1. Per gli amministratori del comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il Sindaco, nonché i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di leggi o per gravi motivi di ordine pubblico.
3. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
4. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art.15 della legge 19 marzo 1990 n. 55.

art.35

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Il consiglio comunale e la giunta comunale, nelle materie di rispettiva competenza, esprimono le proprie determinazioni attraverso deliberazioni che vengono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, entro trenta giorni dalla loro adozione a pena di decadenza.

art.36

Esecutività delle deliberazioni

1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo alla adozione, il Comitato regionale di controllo non trasmetta al Comune un provvedimento motivato di annullamento ovvero non disponga, entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione, l'audizione di rappresentanti del Comune o la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta.
2. Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

art.37

Controllo sulle deliberazioni

1. Il controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo si esercita esclusivamente sulle deliberazioni del Consiglio comunale riguardanti lo statuto e le relative modifiche, i regolamenti di competenza consiliare, esclusi quelli attinenti alla autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal Consiglio, il rendiconto della gestione nonché su ogni altra deliberazione che la Giunta comunale intenda di propria iniziativa sottoporre al Comitato regionale di controllo.
2. Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, e comunque non oltre 3 giorni dalla

affissione medesima, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale sono trasmesse in elenco al Presidente del Consiglio e ai capigruppo consiliari; l'elenco delle deliberazioni adottate ed i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria generale.

3. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, nel caso in cui un quarto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano:
4. a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
5. b) dotazioni organiche e relative variazioni;
6. c) assunzioni del personale.
4. Nei casi previsti dal precedente comma, la richiesta di controllo deve essere presentata alla Giunta che, entro i cinque giorni successivi al ricevimento, la trasmette, unitamente ad eventuali propri chiarimenti, osservazioni o elementi integrativi di giudizio, al Difensore civico comunale. Questi, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con invito ad eliminare i vizi riscontrati. Nel caso in cui non si ritenga di modificare l'atto, esso acquista efficacia se viene confermato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Capo III DECENTRAMENTO

art.38

Circoscrizioni di decentramento

1. Il comune articola il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento ed adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento.
2. Le circoscrizioni di decentramento costituiscono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
3. L'estensione territoriale delle circoscrizioni coincide con quella dei collegi elettorali provinciali ricadenti nell'ambito del comune di Foggia.
4. La denominazione delle circoscrizioni è stabilita dal regolamento comunale delle circoscrizioni di decentramento.

art.39

Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio circoscrizionale e il presidente da esso eletto.
2. Gli organi della circoscrizione rappresentano le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune.
3. Il consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto mediante sistema maggioritario con correttivo proporzionale secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.
4. Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:
 - a) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;
 - b) le modalità per la elezione del presidente circoscrizionale;
 - c) il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al comune;
 - d) le modalità attraverso le quali i consigli circoscrizionali possono ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende del comune le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

5. Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il parere del consiglio circoscrizionale è obbligatorio ma non vincolante che, comunque, va reso:
 - a) sullo schema di bilancio preventivo predisposto dalla giunta comunale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;
 - b) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi;
 - c) sul piano regolatore generale e su tutti gli strumenti urbanistici generali e particolari, sulla localizzazione degli interventi destinati alle attività e ai servizi sociali;
 - d) sui regolamenti generali comunali.
6. Qualora il consiglio circoscrizionale non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento, il consiglio comunale prescinde dai pareri, dandone atto nel deliberato. Nel caso in cui tutti i consigli circoscrizionali esprimano lo stesso parere, il consiglio comunale è tenuto a motivare l'eventuale difforme decisione.
7. Il regolamento deve prevedere la delega di funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali. La delega è conferita con deliberazione del consiglio comunale in base a programmi di massima nei quali sono fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati nel bilancio.
8. Il presidente del consiglio rappresenta la circoscrizione e svolge le funzioni stabilite dal regolamento.
9. Il presidente del consiglio circoscrizionale può essere rimosso e sospeso con le stesse modalità e negli stessi casi previsti per il sindaco.

art.40

Attribuzioni e funzionamento delle circoscrizioni

1. Le circoscrizioni gestiscono i servizi di base individuati dal regolamento.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle circoscrizioni sono disciplinate dal regolamento.

art.41

Circoscrizione e partecipazione

1. La circoscrizione favorisce la partecipazione dei cittadini nelle forme individuate dagli articoli successivi e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

art.42

Proroga

1. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976 n. 278, incompatibili con il nuovo assetto dettato dal presente statuto, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.

Capo IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

art.43

Principio di partecipazione

1. La partecipazione popolare all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti e la popolazione.
2. La partecipazione assicura alla popolazione, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con istanze, petizioni, proposte, consultazioni ed altre forme di coinvolgimento alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

art.44

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la partecipazione delle libere forme associative all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale e sportiva dell'ente.
2. Con regolamento è istituito e disciplinato l'Albo comunale delle libere forme associative.
3. Secondo le modalità previste dal regolamento, possono chiedere l'iscrizione all'albo le libere forme associative aventi requisiti di reale base associativa, trasparenza della gestione delle risorse, effettiva promozione di iniziative, nonché adeguato numero di associati.
4. Il Comune garantisce alle libere forme associative iscritte all'albo:
 - a) la consultazione su materie di interesse generale o settoriale secondo quanto previsto dall'art.47;
 - b) la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e di eventuali altri atti fondamentali dell'ente;
 - c) il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune;
 - d) la eventuale corresponsione di benefici economici, compatibilmente con le disponibilità dell'ente, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

art.45

Organizzazioni di volontariato

1. Il comune, riconoscendo il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne valorizza le attività, nel rispetto della autonomia delle relative organizzazioni.
2. Le organizzazioni di volontariato possono chiedere l'iscrizione all'albo comunale di cui al precedente articolo semplicemente dimostrando di essere già iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994 n.11 e successive modificazioni, sempre che abbiano la sede principale o articolazione autonoma operante nel territorio comunale.
3. L'iscrizione nell'albo comunale è condizione necessaria perché le organizzazioni di volontariato possano instaurare rapporti con il Comune e, quindi, per accedere ai contributi, stipulare convenzioni e beneficiare delle prerogative previste al precedente art.44 per le libere forme associative.

art.46

Organismi di partecipazione delle borgate rurali

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione degli abitanti delle borgate rurali all'amministrazione locale.
2. La costituzione dell'organismo di partecipazione di una borgata rurale è di competenza del Consiglio comunale che nella relativa deliberazione definisce tra l'altro:
 - a) la denominazione e la composizione dell'organismo;
 - b) la durata in carica dell'organismo che comunque non può essere superiore a quella del Consiglio circoscrizionale;
 - c) le attribuzioni e gli scopi dell'organismo.
3. Il Consiglio circoscrizionale favorisce la partecipazione degli organismi delle borgate rurali ed in particolare:
 - a) esamina i programmi e le proposte presentate dagli organismi;
 - b) consulta gli organismi per iniziative o provvedimenti che riguardano la borgata;
 - c) mette a disposizione la sede circoscrizionale per le riunioni degli organismi, compatibilmente con le disponibilità;
 - d) assicura il collegamento fra gli organismi di partecipazione e la strutture burocratiche dell'ente.

4. Sui programmi e le proposte presentate dagli organismi di partecipazione, il Consiglio circoscrizionale si pronuncia con apposita deliberazione da trasmettere successivamente alla Giunta comunale per le valutazioni del caso.

art.47

Consultazioni

1. Con le modalità previste dal regolamento il Comune può attivare, su materie e questioni ritenute di rilevante interesse generale, la consultazione della popolazione comunale ovvero soltanto delle libere forme associative iscritte all'albo comunale delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale e degli organismi di partecipazione formalmente costituiti.
2. Ove si tratti di materie di interesse settoriale, la consultazione può essere limitata a particolari settori della popolazione comunale, ovvero a quelle associazioni, organizzazioni e organismi che operano nel campo di intervento interessato.
3. La consultazione può essere indetta anche per determinati settori della popolazione comunale ove si tratti di problemi di loro prevalente interesse.
4. La consultazione, che deve svolgersi secondo criteri di snellezza e rapidità, può prevedere, in relazione alle materie in trattazione, una o più delle seguenti modalità:
 - a) pubblica assemblea;
 - b) distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine;
 - c) interviste condotte da società specializzate o, comunque, da incaricati del Comune;
 - d) richiesta scritta da parte del Comune del rilascio di un parere entro un determinato termine.
5. Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione, l'accessibilità dei luoghi di riunione e la chiarezza del quesito.
6. Il Comune può non conformarsi alla volontà risultante dalla consultazione dandone adeguata motivazione.
7. Con regolamento sono disciplinate:
 - a) la "Consulta dei giovani";
 - b) la "Consulta degli anziani";
 - c) la "Consulta degli immigrati", con compiti di rappresentanza e tutela degli interessi degli immigrati residenti, che designa un suo rappresentante con diritto di parola in consiglio comunale in ordine ai temi riguardanti la vita e i problemi degli immigrati.

Art.47-bis

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza agli anziani, rapporti con l'associazionismo, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con regolamento.

art.48

Istanze, petizioni e proposte

1. Al fine di promuovere interventi tesi alla migliore tutela di interessi collettivi o per la più efficace gestione dei servizi comunali, i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze e petizioni nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono riguardare materie esclusivamente di competenza locale e possono essere presentate:

- a) al sindaco, se riguardano problemi di interesse generale;
- b) al presidente della circoscrizione, se riguardano problemi di interesse circoscrizionale.
4. Qualora la materia dell'istanza, della petizione e della proposta non sia di competenza del consiglio circoscrizionale, il presidente provvederà ad inoltrarla, entro dieci giorni, al sindaco.
5. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio di tale diritto dei cittadini che comunque è escluso nelle seguenti materie:
 - a) tributi, rette, contributi ed altri prelievi;
 - b) acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
 - c) bilanci;
 - d) assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
 - e) espropriazione per pubblica utilità;
 - f) designazioni, nomine, elezioni, revoche, decadenze o comunque provvedimenti riguardanti persone.
6. Il regolamento stabilisce il numero delle firme necessarie, disciplina le modalità per la raccolta e l'eventuale autenticazione delle firme dei sottoscrittori nonché le modalità di presentazione delle istanze, petizioni o proposte.
7. Nel caso in cui le istanze, petizioni e proposte riguardino atti per l'emanazione dei quali è previsto l'espletamento di un procedimento amministrativo, si applicano le norme previste dal regolamento sul procedimento amministrativo.
8. Le modalità di esame delle istanze, petizioni e proposte sono disciplinate dal regolamento il quale stabilisce i termini temporali nei quali, a seconda dei casi, deve comunque essere data risposta scritta agli interessati.

art.49

Referendum consultivo

1. Il referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali. Il referendum, che può essere solo consultivo, deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. La richiesta di referendum deve essere avanzata da tre consigli circoscrizionali o per iniziativa del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti oppure da seimila cittadini residenti nel comune aventi la maggiore età. In quest'ultimo caso le firme dei sottoscrittori, debitamente autenticate a norma dell'art.14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, devono essere raccolte su un apposito modulo, il cui schema tipo viene rilasciato dal comune. Per ogni anno solare è consentito lo svolgimento di non più di cinque referendum da effettuarsi in un'unica tornata.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del comune.
4. Sull'ammissibilità del referendum decide una commissione tecnica secondo quanto previsto e disciplinato dal regolamento. Il referendum è comunque escluso nei casi in cui non sono ammesse istanze, petizioni e proposte.
5. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
6. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
7. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
8. Le norme dettagliate per l'attuazione dei referendum consultivi sono stabilite nell'apposito regolamento.

art.50

Azione popolare

1. Ciascun elettore del comune può far valere innanzi in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune medesimo.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune.
3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione e il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Capo V

TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

art.51

Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi

1. Il comune informa l'attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e partecipazione.
2. I procedimenti amministrativi, iniziati d'ufficio o ad istanza di parte, devono essere conclusi con l'adozione di provvedimenti espressi, motivati con la sola eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, con l'indicazione dei presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche che hanno supportato la decisione, nonché del termine e della autorità cui l'interessato può proporre ricorso.
3. Con regolamento vengono stabiliti:
 - a) il termine massimo entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento;
 - b) l'unità organizzativa responsabile della istruttoria del procedimento e della adozione del provvedimento finale;
 - c) le modalità di partecipazione e di intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l'avvio del procedimento nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o di interessi diffusi, con la sola esclusione dei procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
 - d) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
4. Il comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del precedente comma.

art.52

Sistemi informativi automatizzati

1. Al fine di migliorare i servizi attraverso una più completa attuazione del principio di trasparenza e rapidità dell'azione amministrativa, oltre che per il potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche ed il contenimento dei costi dell'azione amministrativa, sono di norma utilizzati sistemi informativi automatizzati.

art.53

Diritto di accesso e di informazione

1. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi del comune, disciplinando l'eventuale rilascio di copie degli stessi previo pagamento dei soli costi, nonché in generale il diritto di accedere alle informazioni di cui il comune è in possesso.
2. Al fine di garantire la piena attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa nonché del diritto di accesso ed informazione, è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico il quale, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, provvede:
 - a) al servizio dell'utenza per il diritto di partecipazione;
 - b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

- c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla amministrazione comunale sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
- d) alla promozione e attuazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.
3. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, presso gli uffici comunali vengono istituiti archivi automatizzati delle richieste di accesso.
4. Nell'ambito della dotazione organica dell'ente, viene istituito un ufficio stampa affidato a personale in possesso di requisiti previsti dal regolamento organico.

art.54

Concessione di vantaggi economici

1. Con regolamento vengono predeterminati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

art.55

Autocertificazione dei cittadini

1. Con regolamento vengono adottate le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini agli uffici comunali in base alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.

art.56

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti della amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il comune dispone di un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti del sindaco nonché di quelli a rilevanza esterna dei dirigenti ed, in generale, degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
3. Il segretario generale o suo sostituto è responsabile delle pubblicazioni.
4. Il regolamento stabilisce inoltre forme di pubblicità finalizzate ad una migliore conoscenza degli atti e delle attività amministrative, anche attraverso la pubblicazione di un bollettino mensile che sarà distribuito gratuitamente.

art.57

Raccolta degli atti amministrativi e delle disposizioni normative

1. La raccolta ufficiale dei regolamenti comunali, delle deliberazioni, degli atti del sindaco, di quelli a rilevanza esterna dei dirigenti nonché in generale degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, è tenuta presso la segreteria generale del comune.
2. Presso il medesimo ufficio è tenuta a disposizione del pubblico la raccolta delle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana nonché dei Bollettini Ufficiali della Regione Puglia.

Capo VI DIFENSORE CIVICO

art.58

Istituzione del Difensore Civico

1. È costituito l'istituto del Difensore civico comunale per la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione nell'ambito del territorio comunale.

2. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale nei limiti fissati e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale che disciplina le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico.
3. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza, libertà e autonomia.

art.59

Elezione del Difensore Civico

1. Entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio comunale neoletto, il Sindaco dispone l'affissione, all'Albo pretorio e nei principali luoghi della città, di un avviso pubblico con il quale si informano i cittadini della possibilità di presentare domanda di candidatura all'incarico di Difensore civico comunale.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve in particolare contenere:
 - a) i requisiti richiesti per la carica;
 - b) la durata in carica e le cause di revoca;
 - c) il termine per la presentazione delle candidature.
3. La Conferenza dei capigruppo valuta la regolarità delle candidature e la congruità dei curricula presentati ai sensi del comma 2 del successivo art.60.
4. Le candidature, unitamente ai verbali della Conferenza dei capigruppo, sono depositate in segreteria generale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la elezione del Difensore civico.
5. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale con votazione palese e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella medesima seduta ed il Difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui neanche tale maggioranza venga raggiunta, si procede, sempre nella medesima seduta, ad una terza votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto più voti; ove il risultato dovesse risultare paritario, si intende eletto il candidato più anziano per età.
6. Il Difensore civico, entro quindici giorni dalla sua elezione, rende la dichiarazione di accettazione e presta giuramento di fronte al Consiglio, con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi, lo statuto ed i regolamenti e di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse della collettività, in piena libertà ed indipendenza".
7. Il Difensore civico entra in carica all'atto della prestazione del giuramento di fronte al Consiglio.

art.60

Requisiti, ineleggibilità e incompatibilità

1. All'incarico di Difensore civico deve essere eletta persona che, per titoli di studio e per esperienze curriculari, offra garanzie di competenza, di probità, di indipendenza e di obiettività di giudizio.
2. Ai fini di cui al precedente comma, le candidature alla carica di Difensore civico, devono essere corredate da apposito curriculum e da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui ai successivi commi.
3. Al Difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per la carica di Consigliere. Inoltre sono ineleggibili:
 - a) coloro che ricoprono una carica pubblica elettiva;
 - b) gli assessori;
 - c) i membri di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e di associazioni sindacali e di categoria;
 - d) i componenti del Comitato regionale di controllo;

- e) coloro che siano stati candidati nelle consultazioni elettorali amministrative immediatamente precedenti e non siano stati eletti.
4. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste ai precedenti commi, il Consiglio la contesta al Difensore civico a mezzo del suo Presidente. Il Difensore civico ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause.
 5. Entro i dieci giorni successivi al termine di cui al precedente comma, il Consiglio, tenendo conto delle sue osservazioni, invita il Difensore civico a rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove le ritenga sussistenti. Qualora il Difensore non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto.

art.61

Durata in carica e revoca

1. Il difensore civico dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale che lo ha eletto ed è immediatamente rieleggibile. In ogni caso il difensore civico resta in carica fino all'insediamento del successore.
2. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio comunale solo per grave violazione della legge, dello statuto o dei regolamenti, ovvero per accertata e documentata inefficienza. Il diritto di iniziativa spetta al Sindaco, ad almeno tre consigli di circoscrizione o ad almeno un quinto dei consiglieri comunali, tramite una proposta sottoscritta e motivata.
3. I cittadini possono chiedere la revoca del difensore civico con proposta motivata, sottoscritta da almeno mille cittadini. La proposta è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno del primo Consiglio successivo alla data di presentazione della proposta stessa.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, il difensore civico ha facoltà di presentare memorie ed osservazioni entro i dieci giorni precedenti a quello fissato per la riunione del Consiglio, il quale esamina la proposta e decide con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora la proposta di revoca venga accolta, il Difensore cessa dall'incarico con effetto immediato.
5. Oltre che per revoca, il difensore civico cessa dalla carica prima della scadenza del mandato per dimissioni o impedimento grave.

art.62

Prerogative, mezzi, rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità eventualmente stabilite dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini nonché alla tutela degli interessi diffusi al fine di verificare l'eventuale sussistenza di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività degli uffici e servizi comunali, segnalandone i casi al Sindaco e al Segretario generale.
2. Al difensore civico compete inoltre l'esercizio del controllo di legittimità sugli atti della Giunta e del Consiglio nei limiti fissati e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dall'eventuale regolamento comunale.
3. Il difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno rassegna al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e formula, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti in ordine alla attività amministrativa comunale.
4. Il difensore civico dispone di una sede e di adeguate risorse strumentali nonché del personale individuato con apposita deliberazione della giunta comunale.
5. Al difensore civico spetta un'indennità pari al 50% di quella attribuita agli assessori comunali dei comuni della classe demografica in cui rientra il Comune di Foggia.

Capo VII **SERVIZI LOCALI**

art.63

Servizi pubblici locali

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, individua ed istituisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il consiglio comunale determina, con la medesima maggioranza, le forme di gestione, privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali ed operando la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
5. È istituita la conferenza dei servizi pubblici locali che viene indetta dal sindaco, ordinariamente una volta all'anno, al fine di analizzare lo stato dei servizi e valutare proposte per il miglioramento della loro efficienza e produttività.
- 6.

art.64

Aziende speciali

1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune per la gestione e l'esecuzione di servizi pubblici locali di natura economica ed imprenditoriale.
2. L'azienda speciale è ente dotato di personalità giuridica, di proprio patrimonio, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3. Per gli effetti di cui al primo comma dell'art.2331 del codice civile, le aziende speciali vengono iscritte nel registro delle imprese.
4. Nell'ambito delle disposizioni legislative e delle norme dello statuto del comune di Foggia, sono disciplinati dallo statuto aziendale e dai relativi regolamenti di attuazione l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali nonché i rapporti intercorrenti tra queste e il comune di Foggia.
5. Organi dell'azienda sono:
 - a) il consiglio di amministrazione, al quale compete l'attività di programmazione nonché di controllo gestionale ed amministrativo;
 - b) il presidente, al quale compete la rappresentanza politico-istituzionale dell'azienda, la vigilanza generale sulla gestione nonché il raccordo tra il consiglio di amministrazione e la direzione aziendale;
 - c) il direttore, al quale compete la rappresentanza legale dell'azienda, la conduzione e la responsabilità della gestione;
 - d) il collegio dei revisori dei conti, al quale compete la revisione dei bilanci, il controllo

- sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria.
6. I membri del consiglio di amministrazione, il cui numero è stabilito dallo statuto aziendale, ed il presidente dell'azienda sono nominati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, dal sindaco il quale ha anche potere di revoca degli stessi.
 7. Le nomine devono essere effettuate, nel rispetto del disposto del 2° comma dell'art.95 del presente statuto, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.
 8. Il direttore viene nominato secondo le modalità stabilite dallo statuto aziendale.
 9. I componenti del collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali sono nominati dal sindaco tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
 10. Lo statuto aziendale prevede anche forme autonome di verifica della gestione.
 11. Spetta al comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza e verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
 12. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
 13. Al sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso le aziende speciali.

art.65

Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del comune, dotato di sola autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale relativi a settori quali sicurezza sociale, sport, cultura, scuola, turismo, tempo libero ed altre attività socialmente utili.
2. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il direttore viene nominato per concorso pubblico ovvero con altre modalità stabilite dal consiglio comunale nell'atto con il quale viene costituita l'istituzione.
5. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è stabilito dal consiglio comunale nell'atto con il quale viene costituita l'istituzione.
6. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
7. I commi 6, 10, 11 e 12 dell'art.64 si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni.

Capo VIII

FORME DI COLLABORAZIONE

art.66

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti, si organizza avvalendosi degli istituti previsti nei successivi articoli.

art.67

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e con la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato

funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

art.68

Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e la provincia per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali di cui al capo VII del presente statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, bis e 5 ter dell'art.36 e dalla lettera n) del comma 2 dell'art.32 della legge 8 giugno 1990 n.142, e deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

art.69

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogati di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco.
5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La disciplina degli accordi di programma, prevista dalla legge e dal presente statuto, si applica a tutti gli accordi di programma, relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del comune.

Capo IX

UFFICI E PERSONALE

art.70

Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del comune si informa a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità.
2. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano, tra l'altro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, la dotazione organica, le responsabilità giuridiche del personale, i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro e l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente; stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario generale e gli stessi; detta le norme per i procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente con ogni relativa competenza in merito.

art.71

Organizzazione degli uffici

1. Gli uffici comunali sono organizzati secondo quanto previsto dal progetto funzionale di esercizio delle attività istituzionali, amministrative, tecniche e sociali nel rispetto della dotazione organica del personale e della normativa vigente.

art.72

Segretario generale

1. Il segretario generale viene nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti al relativo albo nazionale.
2. Il segretario generale, che dipende funzionalmente dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo il caso di nomina del direttore generale.
4. Il segretario generale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.
5. Il segretario generale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
6. In caso di nomina del direttore generale, i rapporti tra questi e il segretario generale sono definiti dal Sindaco sulla base dell'ordinamento dell'ente.

art.73

Vice segretario generale

1. I regolamenti comunali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

art.74

Compiti di direzione

1. I compiti di direzione dell'ente sono esplicitati nell'assoluto rispetto del principio normativo generale della separazione tra i compiti di direzione politica, nei quali rientra la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità, e i compiti di direzione amministrativa affidati in via esclusiva alla dirigenza.

art.75

Competenze dei dirigenti

1. Ai dirigenti spettano tutti i compiti che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'ente.
2. Ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabiliti dai regolamenti comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
3. I dirigenti preposti alle strutture organizzative di massima dimensione hanno facoltà di delegare, anche in via generale, i compiti di cui al precedente comma, ai dirigenti preposti alle strutture organizzative immediatamente sottostanti addetti ai rami di attività cui i compiti stessi si riferiscono.
4. Ai dirigenti può essere delegata dal sindaco e dal segretario generale la firma di atti e della corrispondenza di rispettiva competenza.
5. La presidenza delle commissioni di concorso per assunzione del personale viene conferita dal Sindaco al segretario generale o a un dirigente in relazione alla specifica preparazione e professionalità.

art.76

Incarichi di dirigenza

1. Gli incarichi dirigenziali sono dal Sindaco conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata nonché negli altri specifici casi disciplinati dalle disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

art.77

Controllo interno

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dalla legge mediante apposite norme regolamentari che disciplinano anche le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo.
2. .

art.78

Specifiche responsabilità dirigenziali

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del dirigente del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
3. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, l'applicazione delle particolari sanzioni previste dalla legge e dal regolamento.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

art.79

Responsabilità del personale e procedimenti disciplinari

1. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio del personale del comune e degli enti da esso dipendenti sono regolati secondo le norme contrattuali di comparto in vigore e disciplinati con regolamento.
2. Si demanda al regolamento l'istituzione dell'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari nonché la costituzione del collegio arbitrale di disciplina secondo le norme di legge.

art.80

Conferenza permanente dei dirigenti e conferenze intersettoriali

1. La conferenza permanente dei dirigenti è presieduta dal segretario generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale dipendenti dal comune. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi programmatici ed amministrativi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni tre mesi ed in ogni occasione in cui il segretario generale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.
2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedano l'intervento di più aree funzionali, il segretario comunale convoca una conferenza intersettoriale dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del comune.
3. Alla conferenza partecipa un dipendente individuato dal segretario generale con funzioni di segretario verbalizzante. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal segretario generale al sindaco.

art.81

Comitato per le pari opportunità

1. Con regolamento viene costituito il comitato per le pari opportunità cui sono affidati compiti di particolare rilevanza per una sensibile e attenta individuazione di azioni in

favore del personale, al duplice scopo di migliorare la qualità della vita nell'ambiente di lavoro e valorizzare le capacità di tutte le persone, coinvolgendole nel processo di trasformazione del modello organizzativo dell'amministrazione.

art.82

Contratti a tempo determinato

1. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali stabiliscono i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni.
2. In nessun caso i rapporti di cui ai contratti previsti nel comma precedente possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato.
3. La giunta comunale, prima della scadenza del termine contrattuale, può risolvere, adottando motivata deliberazione, i contratti di cui al primo comma.

art.83

Collaborazioni esterne

1. Le convenzioni a termine di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati, sono disciplinate dal regolamento, che in ogni caso dovrà disciplinare:
 - a) la natura privatistica del rapporto;
 - b) la durata che non potrà essere superiore a quella del programma;
 - c) i criteri per la determinazione del relativo compenso.

Capo X FINANZA E CONTABILITÀ

art.84

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è stabilito dalle disposizioni di principio della legge dello Stato.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito della normativa vigente, ed ha un proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

art.84bis

Diritti del Contribuente

1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
2. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge. In particolare il Comune si impegna a rispettare:
 - a) l'adozione di tecniche di scrittura delle norme regolamentari conformi ai principi di legge;
 - b) il divieto di stabilire adempimenti che abbiano scadenze anteriori al 60° giorno dall'entrata in vigore della nuova disposizione;
 - c) l'onere di assicurare la conoscibilità degli atti attraverso la loro notifica al contribuente;
 - d) il divieto di richiedere documentazioni e informazioni al contribuente che siano già in possesso dell'ente comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal cittadino;
 - e) l'obbligo di inviare una richiesta di chiarimenti al contribuente prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni;
 - f) l'introduzione della compensazione e dell'interpello; in particolare, l'organo

- competente, individuato dal dirigente responsabile del tributo, risponde all'interpello entro 180 giorni dal ricevimento dello stesso;
- g) la non applicazione delle sanzioni per violazioni formali;
- h) l'estensione dei principi della legge a chiunque svolga attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali".
3. Il Comune applica i tributi tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da agevolare le categorie più deboli della popolazione.

art.85

Regolamentazione contabile

1. Con il Regolamento di contabilità il Comune applica i principi stabiliti dalle leggi vigenti con proprie modalità organizzative, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.
2. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinata altresì l'organizzazione del Servizio finanziario cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.
3. Il Regolamento disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del Dirigente del Servizio finanziario al Sindaco, al Segretario Generale ed al Collegio dei revisori dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.
4. Lo stesso Regolamento prevede l'istituzione di un Servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario secondo le modalità previste dal Regolamento di contabilità.
6. Il Regolamento di contabilità individua i dipendenti abilitati a sottoscrivere atti di impegno, attuativi del piano esecutivo di gestione da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza.
7. Alle determinazioni dirigenziali si applicano, le procedure previste dall'ordinamento delle autonomie locali e dal Regolamento di contabilità.

art.86

Amministrazione dei beni comunali

1. Un esatto inventario dei beni demaniali e dei beni patrimoniali del Comune viene tenuto dal competente ufficio; l'inventario, sottoposto al visto del sindaco, viene aggiornato annualmente.
2. Il Regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico valore.
3. I beni patrimoniali disponibili del Comune devono essere utilizzati secondo il principio di utilità economica e sociale nel rispetto degli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
4. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni determinati dalla Giunta comunale.
5. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni immobiliari.
6. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
7. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici,

attivi e passivi, di propria pertinenza, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

8. Nel conto del patrimonio sono inclusi i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.
9. I beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, sono valutati in base alle disposizioni previste dall'ordinamento delle autonomie locali.
10. In apposita voce del conto del patrimonio sono conservati i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizioni.

art.87

Bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione

1. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato entro il 31 dicembre dal Consiglio comunale osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio è corredato di una relazione programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I bilanci degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal comune, vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio del Comune.
5. I consorzi, ai quali partecipa il comune, devono trasmettere, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
6. Quest'ultimo va allegato al conto consuntivo del comune.
7. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta comunale definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
8. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

art.88

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento per la disciplina dei contratti.
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dalle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il dirigente del settore interessato o chi lo sostituisce a norma di regolamento.
5. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il comune all'atto della loro stipulazione, salvo diverse disposizioni di legge.
6. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

art.89

Rendiconto della gestione

1. Entro il termine stabilito dalla legge la giunta sottopone all'approvazione del Consiglio comunale il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
3. I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al rendiconto del Comune.
4. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti nonché una relazione dei revisori dei conti e l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
5. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

art.90

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
5. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità alle norme regolamentari, collabora il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e sullo schema di rendiconto.
6. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
8. I revisori riferiscono immediatamente al Consiglio di eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione del Comune.

art.91

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmatici, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa il Comune applica il controllo della gestione secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, dal decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.77, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente comunale, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

art.92

Modalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
 - a) predisposizione di un piano dettagliato;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai servizi verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale del Ministero dell'Interno sui parametri gestionale dei servizi degli enti locali.

art.93

Servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità e regolato da una convenzione deliberata dal Consiglio comunale.

Capo XI

PRINCIPI DI GIUSTIZIA SOCIALE

art.94

Interventi a tutela delle persone handicappate

1. Il comune di Foggia, anche in consorzio con altri comuni e comunità montane, e l'unità sanitaria locale attuano in modo coordinato nel rispetto della normativa regionale, gli interventi sociali e sanitari previsti dalla "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persone handicappate" del 5 febbraio 1992 n. 104 mediante le varie forme di collaborazione di cui al precedente capo VII, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Con regolamento vengono disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione del servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.

art.95

Pari opportunità

1. I regolamenti fissano norme attuative del principio generale della pari opportunità tra uomo e donna ed in particolare:
 - a) assicurano l'uguaglianza tra uomini e donne in tutte le attività che costituiscono estrinsecazione della autonomia dell'ente comunale;
 - b) promuovono la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organismi rappresentativi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
2. Nella giunta comunale, nelle commissioni consiliari e negli altri organismi collegiali

nonché nei consigli di amministrazione di aziende speciali ed istituzioni, nessuno dei due sessi, nei limiti del possibile, può essere rappresentato in misura superiore ai 3/4, fatti salvi i casi in cui la legge prevede percentuali in misura diversa.

art.96

Interventi a favore degli extracomunitari e dei nomadi

1. Il comune di Foggia, anche in consorzio con altri comuni e le comunità montane, predispone interventi tendenti a superare stati di emarginazione ed esclusione sociale degli immigrati extracomunitari e dei nomadi.

Capo XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art.97

Verifica e revisione dello statuto

1. Il presidente del consiglio comunale promuove annualmente una seduta straordinaria per la verifica dello statuto.
2. Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui, dopo due successive sedute oltre la prima, la maggioranza indicata non venga raggiunta, la proposta si intende decaduta e non potrà essere ripresentata prima di un anno dall'ultima votazione.
3. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale.

art.98

Rinvio normativo

1. Fino all'approvazione degli statuti delle aziende speciali e dei regolamenti comunque previsti dal presente statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano le stesse materie, vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

art.99

Entrata in vigore

1. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto comunale, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, sono affisse all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi e le relative disposizioni entrano in vigore allo scadere di tale termine.

art.100

Disposizione transitoria

1. Le norme del presente statuto derivanti direttamente o indirettamente dalle disposizioni di cui al Capo II della legge 25 marzo 1993 n. 81 e successive modificazioni si applicano a partire dalla prima elezione effettuata ai sensi della legge medesima.